



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIO GIARDINI"
Scuola dell'Infanzia - Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Via Caselli, 58 65017 Penne (PE)
Tel. / Fax 085 8279693
E-MAIL: peic82500l@istruzione.it - PEC: peic82500l@pec.istruzione.it
C.F.91111560685 - C.M. PEIC82500L
www.icgiardinipenne.edu.it



REGOLAMENTO DI ISTITUTO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI ESSENZIALI E SULLE PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E CONCILIAZIONE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE SCOLASTICO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA la nota del M.I. Ufficio di gabinetto n.1275 del 13/01/2021;
- Visto l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del personale del Comparto Istruzione e Ricerca sottoscritto il 2 dicembre 2020 (valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia con delibera 303 del 17 dicembre 2020) pubblicato nella G.U., serie generale n.8 del 12 gennaio 2021;
- Visto il "Protocollo d'intesa per l'individuazione del contingente di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili e relativi criteri", stipulato dal Dirigente Scolastico con le organizzazioni rappresentative in data 11/02/2021;

EMANA

il presente **Regolamento di Istituto**.

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, escluso il dirigente, dipendente dall'Istituto (personale docente, DSGA e tutto il personale ATA).
2. Il presente Regolamento attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n.146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83 in materia dei servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.
3. Nel presente regolamento vengono altresì indicati tempi e modalità per l'espletamento delle procedure di raffreddamento e conciliazione dei conflitti, secondo le indicazioni stabilite nel Protocollo d'intesa sulle linee guida per le suddette procedure, firmato in data 31 maggio 2001 tra Aran e Confederazioni sindacale.

4. Le norme del presente regolamento si applicano alle azioni sindacali relative alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali. Le disposizioni in tema di preavviso e di indicazione della durata non si applicano nelle vertenze relative alla difesa dell'ordine costituzionale o per gravi eventi lesivi dell'incolumità e della sicurezza dei lavoratori.

ART.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER L'ISTITUTO

1. Ai sensi della L.n.146/1990, i servizi pubblici da considerare essenziali nell'I.C. "Mario Giardini" sono:
2. a) Istruzione scolastica, in particolare per gli aspetti contemplati dall'art. 1, comma 2, lett. d) della L. n.146/1990;
b) erogazione di assegni e di indennità con funzione di sostentamento.
3. Nell'ambito dei servizi essenziali di cui al comma 1, è garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati:

A) ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a) 1. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità;
- a)2. Vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;

D) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITA' CON FUNZIONE DI SOSTENTAMENTO

- d) 1. adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti.

Art.3 CONTINGENTE DI PERSONALE PER L'ISTITUTO

1. I CONTINGENTI DEL PERSONALE DOCENTE ED ATA necessari ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art.2 sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali:
 - a) Per garantire le prestazioni di cui all'art.2, comma 2, lett.a1 indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: docente, tenuto conto di quanto previsto dall'art.10, comma 6, lett.d) ed e) dell'accordo nazionale indicato, assistente amministrativo, assistente tecnico in rapporto alle specifiche aree di competenza, collaboratore scolastico per le attività connesse all'uso dei locali interessati, per l'apertura e chiusura della scuola e per la vigilanza sull'ingresso principale;

b) Per garantire le prestazioni di cui all'art.2, comma 2, lett.a2) è indispensabile la presenza della seguente figura professionale: collaboratore scolastico;

c) Per garantire le prestazioni di cui all'art.2, comma 2, lett.d1), è indispensabile la presenza delle seguenti figure professionali: direttore dei servizi generali ed amministrativi e/o assistente amministrativo.

2. Presso questo Istituto scolastico il Dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative, in quanto ammesse alle trattative nazionali ai sensi dell'art.43 del d.lgs.n.165/2001 hanno individuato, in un apposito protocollo di intesa, nel rispetto di quanto indicato al comma 1, il numero dei lavoratori interessati ed i criteri di individuazione dei medesimi, tra i quali si privilegia la volontarietà degli stessi e, in ultima istanza, il criterio di rotazione. In ogni caso, per garantire le prestazioni indispensabili è stato individuato il numero minimo necessario di lavoratori.
3. Sulla base del protocollo di intesa di cui al comma 2, il dirigente scolastico emana il presente regolamento, nel rispetto del comma 1, in caso di dissenso da parte delle organizzazioni sindacali di cui al comma 2 in ordine al presente regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione presso i soggetti competenti in sede locale come previsto dall'art.11 (procedure di raffreddamento e conciliazione), comma 2, dell'accordo nazionale indicato.
4. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via email, il personale a comunicare in forma scritta, anche via e-mail, entro il quarto giorno dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile, fermo restando quanto previsto al comma 6. A tal fine, il dirigente scolastico riporta nella motivazione della comunicazione il testo integrale del presente comma.

Per l'adempimento del presente comma si adottano le seguenti modalità:

- In condizioni ordinarie (attività educative e didattiche regolarmente in presenza in tutti i plessi) il Dirigente Scolastico invierà, via e-mail istituzionale, un modulo a ciascuna responsabile del plesso. Il modulo conterrà una tabella riportante cognome e nome di ogni dipendente in servizio nel plesso, una casella per indicare l'intenzione di "aderire allo sciopero", una casella per indicare l'intenzione di "non aderire allo sciopero", una casella per indicare di "non avere ancora maturato alcuna decisione al riguardo", uno spazio per la firma. La responsabile del plesso inviterà tutti i dipendenti a compilare il modulo, entro il termine specificato nella comunicazione e invierà lo stesso via e-mail istituzionale e/o brevi manu in segreteria.
 - Per tutti i dipendenti che non potranno compilare il modulo di cui al punto precedente (per temporanea assenza, per quarantena individuale, della sezione/classe, del plesso e/o dell'istituto o per lo svolgimento delle attività a distanza) sarà possibile comunicare le intenzioni sull'adesione inviando il modulo di adesione individuale dal proprio account istituzionale, in segreteria.
 - Le comunicazioni del Dirigente relative al comma 6 saranno inviate ai diretti interessati ed alle responsabili dei plessi via e-mail istituzionale.
5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie, con la pubblicazione sul sito web di istituto (sezione Famiglie), sulla bacheca del registro elettronico e inviando una e-mail ai rappresentanti dei genitori di ogni sezione/classe, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, le seguenti informazioni:

- a) L'indicazione delle organizzazioni sindacali che hanno proclamato l'azione di sciopero, le motivazioni poste a base della vertenza di cui all'art.10, comma1 dell'accordo nazionale, unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale, alle percentuali di voti, in rapporto al totale degli aventi diritto al voto, ottenuti da tali organizzazioni sindacali nell'ultima elezione delle RSU avvenuta nell'istituzione scolastica, nonché alle percentuali di adesione registrate, a livello di istituzione scolastica, nel corso di tutte le astensioni proclamate nell'anno scolastico in corso ed in quello precedente, con l'indicazione delle sigle sindacali che hanno indetto tali astensioni o vi hanno aderito;
 - b) L'elenco dei servizi che saranno comunque garantiti;
 - c) L'elenco dei servizi di cui si prevede l'erogazione, anche sulla base delle comunicazioni rese ai sensi del comma 4 e/o delle informazioni di cui alla lett.a).
6. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascun sciopero, individua anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti di cui al precedente comma 2, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art.2. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati cinque giorni prima dell'effettuazione dello sciopero individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifesta con la comunicazione di cui al comma 4, chiedendo la conseguente sostituzione che è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore. Il dirigente scolastico rende pubblici i dati relativi all'adesione allo sciopero dopo la sua effettuazione, mediante pubblicazione sul sito web (sezione "Albo Sindacale"⁹ nonché comunica al Ministero dell'istruzione la chiusura totale o parziale dell'istituzione scolastica, qualora avvenuta, espressa in numeri relativi ai plessi e alle classi.

ART.4 NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

1. La comunicazione della proclamazione di qualsiasi azione di sciopero da parte delle strutture e rappresentanza sindacali deve avvenire con un preavviso non inferiore a 10 giorni e deve contenere l'indicazione se lo sciopero sia indetto per l'intera giornata, oppure se sia indetto per un periodo più breve nonché le motivazioni dell'astensione collettiva dal lavoro. In caso di revoca di uno sciopero indetto in precedenza, le strutture e le rappresentanze sindacali devono darne tempestiva comunicazione alle amministrazioni, al fine di garantire la regolarità al servizio per il periodo temporale interessato dallo sciopero stesso.
2. La proclamazione, la revoca, la sospensione o il rinvio degli scioperi devono essere comunicati:
 - a) Nel caso delle vertenze di cui all'art.1, comma 4, lett.a) e b) dell'accordo nazionale: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, al Ministero dell'istruzione – Gabinetto del Ministro – e/o al Ministro dell'università e della ricerca – Gabinetto del Ministro;
 - b) Nel caso delle vertenze di cui all'art.1, comma 4, lett.c) dell'accordo nazionale: alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica nonché alle amministrazioni o enti o istituzioni con le quali si ha vertenza ovvero, nel caso di azioni che riguardino più istituzioni scolastiche presenti in un territorio o in grande

ripartizione geografica, alle competenti direzioni scolastiche regionale del Ministero dell'Istruzione;

c) Nel caso di vertenze di cui all'art.1, comma 4 lett.d) dell'accordo nazionale: agli uffici periferici coinvolti.

3. Nei casi in cui lo sciopero incida sui servizi resi all'utenza, i soggetti di cui al comma 2 che ricevono la comunicazione sono tenuti a trasmettere agli organi di stampa dell'area interessata dallo sciopero, una comunicazione circa i tempi e le modalità dell'azione di sciopero nonché delle percentuali di adesione registrate a livello nazionale o locale, relative agli scioperi indetti nell'anno in corso ed in quello precedente, dalle sigle sindacali interessate. Analoga comunicazione è effettuata dagli stessi soggetti anche nell'ipotesi di revoca, sospensione o rinvio dello sciopero, ai sensi dell'art.11, comma 10 dell'accordo nazionale.
4. Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:
 - a) Non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;
 - b) Il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può superare la giornata;
 - c) Gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata – possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto al comma 6, lett.b) e dal comma 10, lett.a) l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;
 - d) In caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che coincidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale e locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art.1 comma 4, lett. a) b) c) dell'accordo nazionale, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;
 - e) Degli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in caso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;
 - f) Sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettono le prestazioni individuate come indispensabili, sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.
5. Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.
6. In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'istituzione scolastica sono disciplinati dal presente articolo, con le precisazioni che seguono:

- a) atteso che l'effettiva garanzia del diritto all'istruzione e all'attività educativa si ottiene solo se non viene compromessa l'efficacia nell'anno scolastico, espressa in giorni, nell'istituzione scolastica gli scioperi, inclusi quelli brevi di cui alla successiva lettera b), non possono superare nel corso di ciascun anno scolastico il limite di 40 ore individuali (equivalenti a 8 giorni per l'anno scolastico) nelle scuole materne e primarie e di 60 ore annue individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) negli altri ordini e gradi di istruzione. Deve comunque essere assicurata l'erogazione nell'anno scolastico di un monte ore non inferiore al 90% dell'orario complessivo di ciascun classe;
- b) in deroga a quanto previsto al comma 4, lett. c) gli scioperi brevi – che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata – possono essere effettuati soltanto nella prima oppure nell'ultima ore di lezione o di attività educative, o di servizio per il personale ATA; in caso di organizzazione delle attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati soltanto nella prime o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima e nell'ultima del turno pomeridiano; la proclamazione dello sciopero breve deve essere puntuale; deve essere precisato se lo sciopero riguarda la prima oppure l'ultima ora di lezione, non essendo consentita la formula alternativa; gli scioperi brevi sono computabili ai fini del raggiungimento dei tetti di cui alla lettera a) a tal fine 5 ore di sciopero breve corrispondono ad una giornata di sciopero; la durata degli scioperi brevi per le attività funzionali all'insegnamento deve essere stabilita con riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione;
- c) gli scioperi effettuati in concomitanza con le iscrizioni degli alunni dovranno garantire comunque l'efficace svolgimento e non potranno comportare un differimento oltre il terzo giorno successivo alle date previste come terminali delle operazioni relative alle disposizioni ministeriali;
- d) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiori a 5 giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- e) gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a 5 giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione;
- f) in aggiunta a quanto previsto dal comma 4, non possono essere proclamati scioperi:
- dal 1 al 5 settembre;
 - nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

ART.5 PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE A LIVELLO LOCALE

1. Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti nazionali di lavoro per il personale del comparto istruzione e Ricerca.

2. In caso di insorgenza di una controversia sindacale che possa portare alla proclamazione di uno sciopero, vengono espletate le procedure di conciliazioni di cui al presente articolo, a livello locale.
3. I tentativi di conciliazione relativi a conflitti di ambito provinciale o locale si svolgono presso la Prefettura di Pescara.
4. Nel caso di controversie provinciali o locali, la Prefettura di Pescara provvede alla convocazione delle OO.SS. per l'espletamento del tentativo di conciliazione entro un termine di 3 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione scritta dello stato di agitazione. Il tentativo deve esaurirsi entro l'ulteriore termine di 5 giorni lavorativi dall'apertura del confronto, decorso il quale tentativo si considera comunque espletato ai fini di quanto previsto dall'art.2 L.n.146/1990.
5. Il tentativo di conciliazione si considera altresì espletato ove la Prefettura di Pescara non abbia provveduto a convocare le parti in controversia entro il termine stabilito.
6. Il periodo complessivo della procedura conciliativa ha una durata complessivamente non superiore a dodici giorni lavorativi dalla formale proclamazione dello stato di agitazione;
7. Le revoche, le sospensioni ed i rinvii spontanei dello sciopero proclamato devono essere comunicati immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data prevista per lo sciopero medesimo. Il superamento di tale limite può avvenire solo in conseguenza del raggiungimento di un accordo o nel caso in cui emergano elementi di novità nella posizione datoriale, ovvero qualora sia giustificato da un intervento della Commissione di garanzia o dell'autorità competente alle precettazioni.
8. Fino al completo esaurimento in tutte le loro fasi delle procedure sopra individuate, le parti non intraprendono iniziative unilaterali e non possono adire l'autorità giudiziaria sulle materie oggetto della controversia.
9. Ove sia proclamata una seconda iniziativa di sciopero, nell'ambito della medesima vertenza e da parte del medesimo soggetto, a distanza di non più di 120 giorni dall'effettuazione o revoca della precedente azione di sciopero, non sussiste l'obbligo di reiterare la procedura di cui ai commi precedenti.

ART.6 CLAUSOLA SPERIMENTALE

1. L'art.4, comma 6, LETT. A) ultimo periodo si configura come clausola sperimentale volta ad assicurare il contemperamento dei diritti di sciopero e di istruzione, entrambi costituzionalmente garantiti.

ART.7 NORME FINALI

1. In caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'accordo nazionale e riferite ai servizi pubblici essenziali, si applica quanto previsto dagli artt.4 e 9 della L.n.146/1990.
2. E' altresì confermata la procedura prevista dall'art.13, comma 1, lett. h, della L.n.146/1990.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Alessandra Camilla MEDORO